

EMERGENZA COVID-19- 17 GIUGNO 2020 ORE 06:00

Patent box: quando inviare la documentazione integrativa

Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

Con riferimento alle procedure di accordo per la determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box, il decreto Cura Italia ha sospeso anche il termine per produrre la documentazione integrativa delle istanze di ruling presentate entro dicembre 2019. La documentazione da allegare all'istanza può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa: tale termine di 120 giorni, qualora ancora pendente alla data dell'8 marzo 2020, rientrava nell'ambito di applicazione del periodo di sospensione (8 marzo-31 maggio 2020) previsto per l'emergenza Covid-19 e ha ripreso a decorrere dal 1° giugno 2020. Dalla stessa data hanno ripreso a decorrere anche i termini per la notifica delle risposte da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il decreto Cura Italia (art. 67) ha disposto una sospensione generalizzata, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini accordati agli uffici per il compimento delle proprie attività istituzionali. Tra le attività sospese, oltre a quelle ordinarie di liquidazione e accertamento, rientrano anche le procedure finalizzate alla conclusione di **accordi preventivi con l'Amministrazione finanziaria**.

Ambito di applicazione

Nello specifico, rispetto alle **imprese con attività internazionale** sono sospese le procedure volte a definire, in via preventiva e nel contraddittorio con gli uffici:

- a) i metodi di calcolo del valore normale dei **prezzi di trasferimento** ai sensi dell'art. 110, comma 7, TUIR e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis TUIR;
- b) l'attribuzione, anche attraverso l'applicazione di norme convenzionali, di utili o perdite alla **stabile organizzazione** estera di un soggetto residente, ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
- c) le caratteristiche idonee a configurare una **stabile organizzazione** sul territorio dello Stato, tenuto conto delle disposizioni nazionali nonché delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia;
- d) le norme applicabili al caso concreto e relative all'erogazione o la percezione di **dividendi, interessi e royalties** e altri componenti reddituali in favore di soggetti non residenti o pagati da soggetti non residenti.

Sempre avuto riguardo alle imprese con attività internazionale, sono sospese le procedure finalizzate ad ottenere la rettifica in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento, di cui all'art. 31-*quater*, lettera c), D.P.R. 600/1973, come espressamente chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare n. 7/E del 27 marzo 2020](#).

Leggi anche [Contraddittorio: fisco e contribuenti si confrontano a distanza](#)

La sospensione interessa, quindi, le istanze avanzate dai contribuenti che abbiano ricevuto, da parte dell'autorità fiscale di uno Stato estero con il quale è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni che consenta un adeguato scambio di informazioni, una rettifica in aumento

definitiva e conforme al principio di libera concorrenza.

La finalità della procedura è quella di ottenere l'eliminazione del fenomeno di doppia imposizione generata dalla rettifica in aumento disposta dallo Stato estero.

Il Ruling del Patent box

La sospensione disposta dall'art. 67 del decreto Cura Italia interessa la procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di determinati beni immateriali, c.d. procedura di **ruling del Patent Box**, di cui all'art. 1, commi da 37 a 43, legge 190/2014.

Questa procedura consente ai titolari di reddito d'impresa di optare per il regime di **esclusione dal reddito imponibile** di una parte dei redditi derivanti dall'utilizzo di **software** protetto da copyright, da **brevetti industriali**, da **disegni e modelli**, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Tale facoltà può essere esercitata anche se i redditi sono realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Come chiarito dal D.M. 27 novembre 2017, l'opzione può essere legittimamente esercitata da quanti, nell'ambito dell'attività di ricerca e sviluppo, utilizzano direttamente i predetti beni, inclusi i soggetti che hanno diritto allo sfruttamento economico degli stessi.

L'istanza è finalizzata ad individuare, nel **contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate**, l'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi, di modo che il contribuente possa escludere, nella misura del 50%, il loro contributo economico alla produzione del reddito complessivo.

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:

- a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;
- b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.

L'opzione ha durata 5 anni, è irrevocabile e rinnovabile.

Effetti

Rispetto alle istanze presentate prima dell'8 marzo 2020, data di decorrenza delle misure previste dall'art. 67 del decreto Cura Italia, sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini accordati agli enti per valutare l'accoglimento o meno delle stesse.

Con specifico riferimento alle istanze di ruling del Patent box, la circolare n. 7/E ha precisato che è sospeso, qualora **pendente alla data dell'8 marzo**, il termine di 120 giorni accordato ai contribuenti per la presentazione della **documentazione** idonea a individuare i beni immateriali interessati dalla disposizione agevolativa in commento, fornire indicazioni in merito all'attività di ricerca e sviluppo esercitata e in merito ai criteri di **calcolo del contributo economico** alla produzione del reddito d'impresa o della perdita dei predetti beni.

Difatti, come specificato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 2015/154278, entro 120 giorni dal deposito presso l'ufficio competente dell'istanza di ruling i contribuenti possono presentare la documentazione a corredo della domanda o integrare, quella già prodotta. Nello stesso termine è consentito depositare memorie integrative o illustrative.

Si ricorda, infine, che nel periodo di sospensione non è precluso l'invio delle istanze di accordo preventivo. Tuttavia, come specificato dalla circolare n. 7/E/2020, queste dovevano essere presentate esclusivamente a mezzo **posta elettronica certificata**, mentre i soggetti non residenti privi di domiciliatario nel territorio dello Stato potevano indirizzarle alle caselle di posta elettronica ordinaria.

Attesa la sospensione dei termini disposta dall'art. 67 del Decreto Cura Italia, in questi casi i termini accordati agli uffici per la notifica delle risposte hanno ripreso a decorrere **dal 1° giugno 2020**.



Copyright © - Riproduzione riservata